



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario relatore
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

Nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere del Comune di Bisuschio

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 13 agosto 2020, con cui il Sindaco del Comune di Bisuschio ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Bisuschio ha chiesto un parere in merito all'interpretazione di una convenzione PEEP stipulata dall'ente nel 1986 ed, in particolare, se la clausola della convenzione con la quale viene stabilito l'obbligo del proprietario dell'alloggio di pagare, in caso di trasferimento della proprietà, una somma al comune determinata come differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, possa ritenersi ancora efficace per effetto delle modifiche normative intervenute successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare la Sezione ritiene la valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per COVID-19 e tenuto conto che l'esercizio dell'attività consultiva, ex art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003, non implica alcun contraddittorio con l'Ente che ha richiesto il parere.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In primo luogo, occorre dunque, valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Bisuschio, che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve riguardare quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. In tal modo si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la richiesta formulata dal Comune di Bisuschio non può ritenersi ammissibile. L'ente, infatti, non formula un quesito attinente all'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica, intesa come insieme di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato o degli enti pubblici, ma chiede chiarimenti in merito all'interpretazione di una clausola inserita in una specifica convenzione dallo stesso stipulata.

In particolare, il comune chiede di sapere se, dopo l'abrogazione dell'art. 35 co. 17 della l. n. 865/1971, la clausola della convenzione che riproduce la norma abrogata deve continuarsi a ritenersi valida ed efficace e, dunque, deve

ritenersi ancora esistente l'obbligo del proprietario, in caso di alienazione dell'immobile dopo il decorso di venti anni, di pagare al comune la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto.

Il quesito verte, dunque, su una fattispecie concreta e sull'attività che il comune deve assumere nell'esecuzione del negozio stipulato. Ciò, peraltro, determina la possibilità che dalle scelte del comune possano insorgere contenziosi innanzi ad altre giurisdizioni o configurarsi ipotesi di danno erariale e, dunque, che la pronuncia in sede consultiva possa interferire con le funzioni giurisdizionali della stessa Corte o di altra autorità giudiziaria (in senso analogo Sez. reg. controllo Umbria n. 45/2018 e Sez. reg. controllo Emilia Romagna n. 132/2018).

La questione in esame, peraltro, non può essere assimilata, nonostante la vicinanza della materia, a quella su cui si è recentemente pronunciata questa Sezione, con le deliberazioni n. 369/2019/PAR e n. 116/2020/PAR, che riguardavano, invece, l'interpretazione della disciplina normativa introdotta dall'art. 31, co. 49-bis, l. n. 448/1998 in merito alle modalità di rimozione dei vincoli, relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

28 settembre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(dott.ssa Susanna De Bernardis)